

N. 01066/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00629/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 629 del 2013, proposto da:

Elvira Chegai, Ciattaglia Anna Rita, Ciola Elena, Curti Emilia, De Angelis Sandro, Fiorini Cristina, Ghelli Rossano, Giuliani Gianfranco, Macale Massimiliano, Marziano Emanuela, Masseroni Maria Cristina, Mazzocanti Simonetta, Merlino Grazia, Moretti Giovanna, Muci Maria Rosaria, Palone Natalina, Piazzolla Francesco, Rebuzzi Marco, Sebastianelli Sandra, Simonetti Adele, Simonetti Simonetta, Teti Rosella, Tomassetti Marco, Trasatti Roberta, Vici Loretta, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Gianfranco Passalacqua, Guglielmo Calcerano, Valerio Impellizzeri, con domicilio eletto presso Gianfranco Passalacqua in Roma, via Giovanni Vitelleschi, 26;

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Antonella Gentili, Flaminia Magistri, rappresentati e difesi dagli avv. Cosimo Antonio Cuppone, Ambrogio Papa, con domicilio eletto presso Antonio Cosimo Cuppone in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1; Carlo Gemma;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Cacchiarelli Roberto ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Cosimo Cuppone, Ambrogio Papa, con domicilio eletto presso Antonio Cosimo Cuppone in Roma, piazza D'Ara Coeli, 1;
Stefania D'Angeli, rappresentato e difeso dall'avv. Rizio Angeletti, con domicilio eletto presso Rizio Angeletti in Roma, piazza Acilia, 3 Piano 2 Int. 8;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 2009/193306 del 24 dicembre 2009 recante "procedura per il passaggio dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva f1, profili funzionario, funzionario informatico, funzionario tecnico, per complessivi 2000 posti"

delle note individuali di esclusione dalla procedura comunicate via e-mail ai ricorrenti;

dei verbali nn. 3,5,6,7,8,10,11,12,13,14 della Sottocommissione d'esame;

del verbale dell'Agenzia delle Entrate n. 20 dell'11 settembre 2012 relativo alla fase finale della correzione della prova d'esame e allegati elenchi e graduatorie;

di ogni altro danno connesso, presupposto o consequenziale, ancorchè non conosciuto, per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti;

e per il risarcimento

dei danni subiti e subendi dai ricorrenti per effetto dell'illecita condotta tenuta dall'Amministrazione convenuta, ai sensi degli artt. 2043 e 2058 c.c. e degli artt. 30 e 133 cpa.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e degli altri interessati di cui all'epigrafe, con la relativa documentazione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che non riscontrano i presupposti di cui all'art. 55 cpa per la concessione della richiesta tutela cautelare, atteso che dalle circostanze di fatto evidenziate e dalla prospettazione delle parti ricorrenti non si rinvergono deduzioni avverso la specifica esclusione degli stessi, disposta comunque per mancato raggiungimento di punteggio minimo non contestato, così come non risultano censure specifiche avverso la rispettiva paternità degli elaborati;

Considerato che non si rinvergono quindi elementi di "fumus" in ordine all'interesse ad agire nella presente fase ove risultano impugnati i soli atti di esclusione e i verbali della procedura, da considerarsi questi ultimi meri atti endoprocedimentali, in assenza del provvedimento finale di approvazione della graduatoria;

Considerato quindi che non si rinvencono elementi, anche in ordine al pregiudizio dedotto, che risulta orientato astrattamente al rinnovo dell'intera procedura, da cui i ricorrenti risultano comunque esclusi, e al conseguimento di generiche aspettative allo sviluppo di carriera;

Considerato che le spese della presente fase possono comunque compensarsi attesa la peculiarità della vicenda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la domanda cautelare.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Ivo Correale, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 07/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

